



Strutture Alberghiere e Prevenzione Incendi

Evoluzione normativa oltre l'approccio prescrittivo

Alberghi: Attività soggette a Prevenzione Incendi

A chi si rivolge questa presentazione?

Responsabile dell'attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività.
Coincide generalmente con il legale rappresentante dell'albergo o con il **Datore di Lavoro.**

Attività soggetta: attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Gli alberghi sopra i 25 posti letto sono attività soggette!

Tempistiche di adeguamento

Il termine ultimo per l'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi è:

31 DICEMBRE 2026

→ Attenzione: la proroga non vale per tutte le strutture.

La proroga è valida solo per strutture che, entro il 31/12/2025, abbiano presentato una SCIA che attesti il rispetto di almeno 8 delle prescrizioni normative previste.

Nei restanti casi è necessario l'adeguamento antincendio prima possibile

IL RISCHIO È LA CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ

STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE: ATTIVITÀ SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI

Attività Antincendio Principale (DPR 151/2011)	TRA 25 E 50 posti letto	TRA 51 E 100 posti letto	ARIA APERTA (campeggi)	SUPERIORE A 100 posti letto
<u>ATTIVITÀ 66.</u>	1.A	2.B	3.B	4.C

L'iter autorizzativo è differente in base alla categoria di albergo

Casistiche possibili

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Struttura già in possesso di CPI per attività 66. | → | Solo monitorare la scadenza e mantenere le condizioni di sicurezza |
| 2. Struttura con Valutazione Progetto approvata e lavori mai ultimati. | → | Realizzazione lavori previsti in progetto e presentazione SCIA |
| 3. Struttura priva di Val. Prog. e CPI | → | Iter autorizzativo completo descritto a breve |

Nei casi 2 e 3



Necessario intraprendere al più presto l'iter per ottenere la piena conformità perché esiste il rischio di chiusura/sospensione della struttura ricettiva.

Soggetti coinvolti



Professionista antincendio



Responsabile dell'attività



Imprese esecutrici e manutentori



Funzionari del Corpo Nazionale dei VV.FF

Iter Autorizzativo categoria A

PROCEDURA: CATEGORIA A

Attività Antincendio Principale (DPR 151/2011)	TRA 25 E 50 posti letto
ATTIVITÀ 66	1.A



PROGETTAZIONE



LAVORI DI ADEGUAMENTO



PRESENTAZIONE DELLA SCIA
ANTINCENDIO



SOPRALLUOGO A CAMPIONE

Iter Autorizzativo categoria B

PROCEDURA: CATEGORIA B

Attività Antincendio Principale (DPR 151/2011)	TRA 51 E 100 posti letto
ATTIVITÀ 66	2.B



PRESENTAZIONE DELLA
VALUTAZIONE PROGETTO



APPROVAZIONE DELLA
VALUTAZIONE PROGETTO



LAVORI DI ADEGUAMENTO



PRESENTAZIONE DELLA SCIA
ANTINCENDIO



SOPRALLUOGO A
CAMPIONE

Iter Autorizzativo categoria C

PROCEDURA: CATEGORIA C

Attività Antincendio Principale (DPR 151/2011)	SUPERIORI A 100 posti letto
ATTIVITÀ 66	4.C



PRESENTAZIONE DELLA
VALUTAZIONE PROGETTO



APPROVAZIONE DELLA
VALUTAZIONE PROGETTO



LAVORI DI ADEGUAMENTO



PRESENTAZIONE DELLA SCIA
ANTINCENDIO



SOPRALLUOGO ENTRO 60 GG

Rinnovi periodici ogni 5 anni

Una volta ottenuto il CPI è fondamentale mantenere costante il livello di sicurezza antincendio. Questo si ottiene tramite:

- Manutenzione dei presidi antincendio
- Manutenzione degli impianti
- Manutenzione delle strutture di compartimentazione
- Formazione degli addetti antincendio
- Aggiornamento del piano di emergenza



MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI E DEI PRESIDI



ATTESTAZIONE PERIODICA DI
CONFORMITÀ
(Dichiarazione di assenza di mutamenti)



SOPRALLUOGO E
ASSEVERAZIONE

Valutazione Progetto Antincendio

TRA 51 E 100 posti letto	SUPERIORI A 100 posti letto
2.B	4.C

Va **obbligatoriammente** richiesta per alberghi sprovvisti di CPI e che non ne abbiano una precedente approvata.

Negli anni, tuttavia, la normativa di riferimento è stata aggiornata

→ In alcuni casi potrebbe risultare molto conveniente rinunciare al precedente progetto e presentarne uno nuovo utilizzando una normativa più recente o prevedendo scelte progettuali diverse.

} Possibile significativo risparmio economico nella realizzazione dei lavori (da valutare caso per caso).

Un confronto normativo

Ci concentreremo sul confronto tra la vecchia e la nuova regola tecnica,
entrambe ancora applicabili.



DM 09 Aprile 1994
Regola Tecnica tradizionale
di carattere prescrittivo



RTV 5
Regola Tecnica più recente
di carattere prestazionale

Quale conviene applicare?

La risposta non è univoca e va valutata caso per caso soprattutto in relazione alla mole di lavori di adeguamento eventualmente già effettuati dalla struttura.

Tuttavia il Codice di Prevenzione Incendi consente a nostro parere numerosi vantaggi, ad esempio:

- Non richiesta la compartimentazione REI 30 dei tramezzi delle camere sui corridoi
- Non richiesta la porta EI 30 su ciascuna camera
- Possibilità di adottare soluzioni alternative rispetto alle soluzioni conformi
- Possibilità di utilizzare l'ingegneria della sicurezza antincendio (FSE)

Potrebbe risultare estremamente conveniente presentare una Valutazione progetto con il Codice di Prevenzione Incendi, anche se la struttura ne avesse una approvata con la vecchia norma.

Solo attività 66?

Nelle strutture ricettive spesso si configurano altre attività antincendio «secondarie».

Vediamo le più frequenti:

- **Attività 74:** centrali termiche maggiori di 116kW (cat. A, B, C a seconda della potenza)
- **Attività 75:** Autorimesse maggiori di 300mq (cat. A, B, C a seconda della superficie)
- **Attività 49:** gruppi elettrogeni maggiori di 25kW (cat. A, B, C a seconda della potenza)

Fondamentale effettuare un accurato sopralluogo per identificare tutte le attività soggette !

Come agire: I nostri suggerimenti

1. Analisi dello stato autorizzativo attuale della struttura – accesso agli atti presso il comando VVFF competente
1. Sopralluogo e verifica dello stato di fatto
2. Valutazione delle soluzioni più convenienti da intraprendere
3. Progettazione e presentazione Valutazione Progetto
4. Realizzazione opere e presentazione SCIA

Grazie per l'attenzione



OBIETTIVO AMBIENTE SRL

Tel. +39 049 628475

www.obiettivoambiente.com

info@obiettivoambiente.com

